



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: Obbligo della pulizia dei terreni incolti, delle aree di pertinenza o inedificate ricadenti nell'ambito del centro abitato - anno 2026

IL SINDACO

PREMESSO che numerose aree private di pertinenza di costruzioni, aree inedificate, terreni incolti privi di muri di recinzione nell'ambito del centro abitato sono invase da erbacce e sterpaglie, che favoriscono il **deposito incontrollato di rifiuti** di ogni genere;

CONSIDERATO che:

- la presenza di vegetazione incolta o di erbe infestanti, soprattutto nel periodo estivo, può causare **incendi** con conseguente rischio al patrimonio ambientale e immobiliare;
- lo stato di incuria di dette aree agevola il proliferare di animali e insetti pericolosi (topi/ratti, serpenti ed insetti nocivi) costituendo grave pregiudizio per **l'igiene e la sanità pubblica**;

RAVVISATA, altresì, la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici da possibili danni derivanti dalla presenza di siepi e piantagioni in genere che **restringono la carreggiata, occultano la segnaletica stradale e creano intralcio ai pedoni**;

RITENUTO di dover intimare ai proprietari e/o conduttori delle aree private ricadenti nell'ambito del centro abitato di provvedere alla **periodica pulizia e alla regolare manutenzione** delle stesse, nonché la **potatura di siepi e alberi** prospicienti le strade e spazi pubblici comunali;

VISTO:

- l'art. 423 e seguenti del Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi o colposi;
- l'art. 29 del Codice della Strada e l'art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 51 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- il D.P.G.R. n. 299 del 25.05.2026 "**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026**";
- la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Per quanto indicato in narrativa;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori o detentori delle aree private (terreni incolti, aree di pertinenza di edifici, aree inedificate) ubicate nel centro abitato (ambito urbano), a provvedere con regolarità e ogni volta sia necessario, con particolare riferimento al periodo che va **dal 15 giugno al 15 Settembre di ogni anno**;

- 1) alla pulizia e manutenzione delle aree suddette, mediante lo sfalcio delle erbacce e delle sterpaglie;
- 2) al mantenimento del decoro delle aree suddette, tenendole sgombrere da rifiuti di ogni genere;
- 3) alla potatura e/o taglio di siepi e rami di alberature e piantagioni che si protendono oltre il confine stradale che creano intralcio ai pedoni o che impediscono la visione della segnaletica stradale, in particolare presso le curve e gli incroci delle strade comunali e provinciali, o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza necessaria. Le siepi, le ramaglie e le piantagioni dovranno elevarsi non oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 (venti) metri dall'inizio di curve o intersezioni,

AVVERTE

Che ai contravventori della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione:

- **da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00)**, ai sensi della vigente normativa, per i commi 1 e 2, da applicare con le modalità stabilite dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- **da Euro 168,00 (centosessantotto/00) a Euro 674,00 (seicentosettantaquattro/00)**, per il comma 3, applicando l'art. 29 del C.d.S..

Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno essere comunque effettuati entro e **non oltre 10 (dieci) giorni** dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che, in caso di inosservanza delle prescrizioni in esso contenute, si procederà a norma di legge.

Sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, ove ricorrono i presupposti della necessità e urgenza, di provvedere d'ufficio a tutela della pubblica incolumità, addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Tuglie.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e agli Organi di Vigilanza e di Polizia farla osservare.

Il Sindaco
f.to Avv. Silvia ROMANO